

STATUTO

**ASSISTENZA 2000 SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA
- ENTE DEL TERZO SETTORE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ASCOLI PICENO AP VIA DEL
COMMERCIO 70

Numero REA: AP - 157465

Codice fiscale: 01583280449

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-07-2022 - Statuto completo	2
--	---



Aleandro Allevi Notaio

Allegato "A" Repertorio n.4395 Raccolta n.3336

STATUTO DI COOPERATIVA SOCIALE

TITOLO I: Denominazione – sede – durata

Articolo 1 – E' costituita la Cooperativa sociale denominata **"ASSISTENZA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - ENTE DEL TERZO SETTORE"** – d'ora in avanti, per brevità, "Cooperativa".

La Cooperativa è impresa sociale ed ente del Terzo settore ai sensi dei decreti legislativi 3 luglio 2017, nn. 112 e 117.

Articolo 2 – La Cooperativa ha sede in Ascoli Piceno.

L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire uffici, filiali, succursali e dipendenze in tutto il territorio nazionale ed all'estero ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Compete ai soci la decisione del trasferimento della sede in Comune diverso.

Il domicilio dei soci nei loro rapporti con la Cooperativa è quello risultante dal libro soci.

Articolo 3 – La durata della Cooperativa è stabilita fino a tutto il 2050 (duemilacinquanta).

Detto termine potrà prorogarsi con delibera dell'Assemblea straordinaria salvo in tal caso il diritto di recesso del socio dissenziente. Il recesso è disciplinato dall'articolo 2532 del codice civile.

TITOLO II: Scopo – Oggetto – Attività.

Articolo 4 – La Cooperativa non ha fine di lucro né speculativo e si propone lo scopo di perseguire in modo stabile e continuativo l'interesse della comunità alla promozione umana, alla qualità della vita ed all'integrazione sociale, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dei decreti legislativi nn. 112 e 117 citati.

La Cooperativa intende inoltre assicurare, tramite la gestione in forma associativa della società alla quale i soci prestano la propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Il perseguimento dello scopo della Cooperativa è retto dai principi di mutualità, partecipazione, solidarietà, pluralismo e parità di trattamento.

Per tutta la durata della Cooperativa è vietato:

- distribuire ai soci i dividendi in misura superiore a quella stabilita dalla legge;
- distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura;
- svolgere attività diverse da quelle di cui al successivo articolo 5.

Per tutta la durata della Cooperativa è fatto obbligo:

- l'esclusivo perseguimento dello scopo e dell'oggetto sociale;
- di impiegare utili od avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- di redigere il bilancio.

Articolo 5 – La Cooperativa ha per oggetto:

- la promozione di iniziative sanitarie e sociali;
- il superamento delle condizioni di emarginazione;
- la prevenzione e la cura dei disagi sanitari e sociali;
- la progettazione, organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale.

L'oggetto sarà raggiunto mediante attività con personale e docenti qualificati e specializzati ad assumere ed eseguire lavori da enti pubblici e da privati in favore di chiunque sia bisognoso di assistenza sanitaria, sociale, ospedaliera ed extraospedaliera o da chiunque esprima un fabbisogno formativo, ed in particolare mediante:

- l'assunzione ed esecuzione di prestazioni ed interventi sanitari, sociali ed assistenziali di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), del decreto legislativo n. 112 citato, all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), del decreto legislativo n. 117 citato;
- la gestione di servizi sanitari, assistenziali, sociali e socio-educativi, sia a domicilio degli utenti che presso qualunque genere di gruppo o comunità come i centri per anziani, le comunità di accoglienza per i tossicodipendenti, le strutture di recupero degli ex carcerati, i centri di riabilitazione di soggetti svantaggiati, i centri di accoglienza per minori od adolescenti, i centri educativi e le scuole pubbliche o private;
- la gestione di R.S.A. (Residenze Sanitarie Assistite), di R.S.M. (Residenze Sanitarie Medicalizzate) e di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali;
- la prestazione di consulenze specializzate per i problemi che riguardano la salute, la persona e la vita sociale, su richiesta di pubbliche istituzioni e di privati;
- l'organizzazione e la gestione di incontri, dibattiti e corsi di formazione;
- l'adesione ad iniziative e periodici anche on line per l'informazione sulle tematiche dell'oggetto sociale;
- la partecipazione a concorsi, inviti, gare di appalto e procedure di scelta dei contraenti presso Enti pubblici e privati, nonché la stipula di accordi con essi;
- lo svolgimento di ogni altra attività pubblica e privata idonea al conseguimento dello scopo della Cooperativa;
- la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il potenziamento della Cooperativa al fine di agevolare il conseguimento dello scopo e dell'oggetto sociale;
- l'adozione di procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo od all'ammodernamento della Cooperativa;
- l'adesione e partecipazione ad enti, raggruppamenti temporanei d'impresa ed organismi economici, consortili e fideiussori, diretti a raggiungere l'oggetto sociale, consolidare e sviluppare l'azione della Cooperativa ed il movimento cooperativo nonché agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- l'assunzione di interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che perseguono lo scopo della Cooperativa;
- la costituzione e l'assunzione della qualità di socia di società per azioni ed a responsabilità limitata ai fini del conseguimento dello scopo della Cooperativa;

- la concessione di avalli, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce nonché a favore di altre Cooperative sociali.

Nell'ambito dello scopo sociale, la Cooperativa può svolgere attività diverse da quelle sopra definite purché siano secondarie e strumentali rispetto alle stesse, ed in particolare:

- la vendita di dispositivi medici quali complementi delle prestazioni sanitarie infermieristiche o di fisioterapia;
- il supporto ai servizi di mensa, di pulizia e sanificazione nei centri e strutture in cui sono svolte prestazioni sanitarie infermieristiche o di fisioterapia, assistenziali, sociali e socio-educative.

Alle attività secondarie e strumentali si applica il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 117 citato.

TITOLO III: Soci e volontari.

Articolo 6 - Il numero dei soci è illimitato e variabile e non può essere inferiore a 3 (tre); se successivamente il numero dei soci diviene inferiore esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione, ai sensi dell'articolo 2522 del codice civile.

Possono essere soci le persone fisiche che, non avendo interesse in contrasto con quelli della Cooperativa, intendono perseguirne lo scopo partecipando alle attività sociali e precisamente coloro che possiedono i requisiti personali e professionali idonei allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto sociale.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano imprese identiche o affini a quella della Cooperativa.

Sono soci cooperatori i titolari di quote di capitale sociale che offrono la propria attività lavorativa all'interno della Cooperativa, si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa e partecipano alla gestione mutualistica.

Il numero dei soci cooperatori è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali. Possono essere, altresì, ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa, nonché quelle persone fisiche o giuridiche che il Consiglio di Amministrazione ammetterà sulla base della procedura di cui al successivo articolo 11.

Possono essere ammessi come soci della Cooperativa persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della Cooperativa.

Articolo 7 – Possono essere ammessi alla Cooperativa i soci sovventori, I quali investono capitali nella Cooperativa, non si avvalgono delle sue prestazioni istituzionali e partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione od il potenziamento di cui al precedente

articolo 5.

Possono essere soci sovventori le persone fisiche e le persone giuridiche di cui al precedente articolo 6.

I conferimenti effettuati dai soci sovventori sono destinati allo sviluppo, ristrutturazione o potenziamento di cui sopra.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Il numero complessivo dei voti attribuibili ai soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale, intesi come somma dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori.

In caso di recesso del socio sovventore, al recedente spetta il rimborso del capitale conferito al valore nominale, eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 4.

Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei soci sovventori potrà essere maggiorato, nella misura massima consentita dalla legge, rispetto a quello dei soci cooperatori.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Articolo 8 - Oltre ai soci nella Cooperativa sono ammessi i volontari, ossia le persone fisiche che prestano attività personale, gratuita e spontanea per il raggiungimento dello scopo e dell'oggetto della Cooperativa.

I volontari sono iscritti in apposito registro della Cooperativa.

Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

I volontari non instaurano con la Cooperativa alcun rapporto di lavoro, né subordinato né autonomo.

Le prestazioni dei volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

La Cooperativa corrisponde ai volontari esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate che abbiano incontrato nello svolgimento dell'attività di volontariato.

La Cooperativa assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

La Cooperativa può regolare i propri rapporti con le organizzazioni di volontariato tramite convenzioni le quali devono prevedere:

- il genere di attività svolta dai volontari;
- la durata della collaborazione con l'associazione;
- le modalità del rimborso da parte della Cooperativa delle spese effettivamente sostenute e documentate di cui sopra.

Articolo 9 - Ciascuno dei soci è tenuto:

- alla scrupolosa osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali a partecipare alle attività della Cooperativa;
- a non partecipare ad altri enti le cui finalità siano in contrasto con lo scopo e l'oggetto della Cooperativa;
- ad onorare gli impegni assunti dalla Cooperativa nell'interesse comune

o dei singoli partecipanti;

- a comunicare alla Cooperativa le variazioni del proprio domicilio che saranno registrate nel libro soci.

Articolo 10 - Nei confronti del socio inadempiente agli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi sociali, il Consiglio di Amministrazione delibera la irrogazione di una pena in denaro, con le modalità stabilite da apposito regolamento interno, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno causato dall'inadempimento.

La pena non può superare la cifra di € 300,00 ed è motivatamente graduata a seconda della gravità dell'inadempimento.

Articolo 11 - Chi desidera diventare socio cooperatore deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, allegandone documentazione in carta semplice;
- i motivi della richiesta, l'attività che intende svolgere, le competenze di cui si è in possesso e la qualifica professionale;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- la dichiarazione di attenersi alle norme contenute nell'atto costitutivo ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- la dichiarazione espressa di accettazione della clausola arbitrale del successivo articolo 33.

Se la domanda è fatta da società o da altro ente avente personalità giuridica, essa deve contenere le seguenti indicazioni:

- la denominazione o ragione sociale, la sede e l'attività che ne forma l'oggetto;
- la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- l'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- il numero dei soci che costituiscono la società o la persona giuridica richiedente;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere e l'impegno espresso di versare la quota sociale sottoscritta;
- la dichiarazione espressa di accettazione dello statuto.

Alla domanda deve essere allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché l'estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda. Gli enti associativi di personalità giuridica devono presentare la documentazione dalla quale risultino le generalità del responsabile pro-tempore, la copia dello statuto, nonché tutta la documentazione prevista per le persone fisiche e riferita al responsabile medesimo.

Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione con l'obbligo di motivare l'eventuale rigetto, secondo la procedura prevista dall'articolo 2528 del codice civile. Prima della decisione di rigetto, il Consiglio di Amministrazione invita il richiedente ad integrare la domanda con altri documenti o chiarimenti eventualmente necessari.

Il provvedimento motivato che decide sull'ammissione verrà comunicato all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla sua adozione.

Entro i successivi 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, se di rigetto, l'interessato può chiedere che sull'istanza di ammissione si pronunzi l'Assemblea.

Se la domanda di ammissione è accolta, il richiedente è invitato a provvedere al versamento della quota entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale.

La delibera di ammissione diviene operativa solo dopo la ricezione del versamento di cui sopra.

Le quote dei soci non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine senza che sia intervenuto il diniego, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro di esso il socio può proporre opposizione al Tribunale entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione del diniego.

Per quanto qui non previsto si applica l'articolo 2530 del codice civile.

Articolo 12 - La qualità di socio cooperatore e socio volontario della Cooperativa sociale si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Articolo 13 - Il socio cooperatore può in qualsiasi momento recedere dalla Cooperativa, senza obbligo di preavviso.

La dichiarazione di recesso deve essere fatta pervenire alla Cooperativa a mezzo lettera, fax, posta elettronica o altro mezzo equivalente.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- non si trovi più nella possibilità di partecipare al raggiungimento dello scopo sociale;
- abbia cessato il proprio rapporto di lavoro reso nei confronti della Cooperativa per qualsiasi motivo.

Per quanto qui non previsto si applica l'articolo 2532 del codice civile.

Articolo 14 - L'esclusione di diritto è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione, nei confronti del socio che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione alla Cooperativa.

La dichiarazione di esclusione di diritto produce l'effetto di immediato scioglimento del rapporto sociale nei confronti del socio che ne è oggetto.

Articolo 15 - L'esclusione può essere deliberata dall'Assemblea Ordinaria nei confronti del socio che:

- a) sia stato dichiarato fallito, sottoposto a procedura concorsuale, interdetto, inabilitato o condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- b) non provveda, senza giustificato motivo, a sanare la propria esposizione debitoria verso la Cooperativa, a qualsiasi titolo essa sia maturata;
- c) non osservi le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali;

d) danneggi o tenti di danneggiare, in qualunque modo, gli interessi della Cooperativa;

e) venga a trovarsi in una delle condizioni previste dalla legge per l'esclusione.

L'Assemblea non può deliberare l'esclusione del socio se lo stesso non sia stato formalmente invitato per iscritto, a cura del Consiglio di Amministrazione, a provvedere entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione a regolarizzare la propria posizione o a far pervenire eventuali chiarimenti o giustificazioni.

La delibera di esclusione può essere assunta solo dopo il decorso di tale termine, sempre che l'interessato rimanga inadempiente e valutate le giustificazioni eventualmente addotte.

Agli effetti del diritto di cui al successivo articolo 17, l'esclusione si considera operativa con la chiusura dell'esercizio in corso o di quello successivo, a seconda che sia stata deliberata tre mesi prima della chiusura dell'esercizio o successivamente.

Per quanto qui non previsto si applica l'articolo 2533 del codice civile.

Articolo 16 - In caso di morte del socio gli eredi, ciascuno in proporzione alla propria misura di partecipazione all'asse ereditario, hanno diritto alla liquidazione delle quote sociali effettivamente versate.

La prova della qualità di erede è data mediante consegna alla Cooperativa di dichiarazione sostitutiva.

Perdono ogni diritto sulla quota stessa, che sarà devoluta a riserva ordinaria, gli eredi che non richiedano alla Cooperativa la restituzione della somma versata dal defunto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Articolo 17 - I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso delle quote di capitale da essi o dal loro dante causa effettivamente versate, la cui liquidazione ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio sociale alla cui chiusura il recesso o la esclusione diventano rispettivamente operanti, ed in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

Tale rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, ha luogo entro tre mesi dalla approvazione del bilancio.

Nessun rimborso è effettuato per le somme versate a titolo di penale.

Articolo 18 - Tutte le deliberazioni in materia di recesso o di esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono destinatari mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax, posta elettronica ovvero con altro mezzo di comunicazione che assicuri l'avvenuta ricezione.

Avverso le decisioni di cui sopra gli interessati possono proporre reclamo al Collegio arbitrale entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della deliberazione.

TITOLO IV: Gli organi sociali.

Articolo 19 - Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V: Assemblee.

Articolo 20 - L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea è convocata ai sensi di legge, nella sede legale della Cooperativa od anche fuori dalla stessa purchè in Italia, con avviso da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima mediante lettera, fax, posta elettronica con avviso di ricezione o altro mezzo che assicuri l'avvenuta ricezione, oppure con avviso consegnato a mano nel rispetto dello stesso termine. Qualora non vi sia conferma dell'avvenuta ricezione del messaggio di posta elettronica contenente l'avviso ed il socio destinatario risulti assente, il Presidente dell'Assemblea verifica mediante elenco fornitogli dal fornitore di accessi Internet (Provider) che l'avviso sia stato ricevuto.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno.

La seconda convocazione non può essere fissata per lo stesso giorno della prima.

L'Assemblea è valida anche in mancanza della formale convocazione, quando sono presenti in proprio o a mezzo delega tutti i soci che rappresentano l'intero capitale sociale, sia intervenuto o informato l'Organo amministrativo e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'Assemblea totalitaria, gli amministratori dovranno rilasciare una apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 21 - Ciascun socio cooperatore, sia persona fisica che giuridica, ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Ciascun socio sovventore avrà diritto ad un numero di voti differenziato a seconda dell'ammontare del conferimento apportato, così come previsto dal regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio appartenente alla stessa categoria, mediante delega scritta conservata agli atti societari.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto i soci che abbiano versato la quota e la eventuale tassa di ammissione e che siano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci. All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i soci iscritti da meno di tre mesi nel libro dei soci o non in regola con i pagamenti.

Hanno diritto al voto nelle Assemblee coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori da almeno tre mesi e nel libro dei soci sovventori da almeno 10 (dieci) giorni.

Articolo 22 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente. In assenza od impedimento di entrambi, l'Assemblea provvede a nominare il proprio Presidente, scegliendo tra i soci presenti. Colui che presiede l'Assemblea chiama ad assisterlo, quando occorra, due scrutatori e nomina un segretario, scegliendoli tra i componenti l'Assemblea stessa.

Le funzioni di segretario dell'Assemblea straordinaria sono svolte da un notaio.

Articolo 23 - Per le votazioni si procede, di regola, per alzata di mano o

per divisione.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea debbono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, se nominati, e trascritte sull'apposito libro.

Articolo 24 - L'Assemblea ordinaria è l'organo democratico della Cooperativa cui spetta il compito ed il potere di determinare, dirigere e controllare tutte le attività della società per il conseguimento delle finalità sociali.

Deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale e ogni qualvolta lo ritenga opportuno o necessario il Consiglio di Amministrazione oppure quando ne facciano richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, almeno 1/5 (un quinto) dei soci aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio;
- 2) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Vice-Presidente;
- 3) nomina il revisore legale dei conti;
- 4) determina le misure degli eventuali compensi o gettoni di presenza da corrispondere ai componenti il Consiglio di Amministrazione, al suo Presidente ed al revisore legale dei conti;
- 5) delibera sulla esclusione dei soci;
- 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori;
- 7) approva i regolamenti interni alla Cooperativa;
- 8) delibera sugli altri argomenti comunque attinenti allo scopo della Cooperativa, rimessi alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti interni o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione o da coloro che ne hanno chiesta la convocazione;
- 9) adotta le procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui al precedente articolo 5, approvandone annualmente assieme al bilancio gli stati di attuazione, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della metà più uno dei soci, presenti o rappresentati.

Articolo 25 - Si considera straordinaria l'Assemblea convocata, su decisione del Consiglio di Amministrazione o a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, di almeno 1/5 (un quinto) dei soci per deliberare sulle modifiche da apportare al presente statuto, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e sugli argomenti rimessi alla competenza della stessa dalla legge o dal presente Statuto.

Quando la convocazione sia richiesta da almeno 1/5 (un quinto) dei soci essa deve aver luogo, a cura del Consiglio di Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno i 2/3 (due terzi) dei soci e, in seconda convocazione, la metà.

Per le deliberazioni occorre il voto favorevole della metà più dei soci presenti o rappresentati, salvo che la legge od il presente statuto richiedano una maggioranza più elevata.

TITOLO VI: Consiglio di Amministrazione e Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 26 – La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri nominati dall'Assemblea scelti tra i soci e tra i mandatarî delle persone giuridiche socie della Cooperativa aventi diritto a voto.

I soci sovventori e mandatarî delle persone giuridiche socie sovventrici possono essere nominati amministratori.

La maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci cooperatori.

Non possono essere amministratori, neppure per interposta persona od in via indiretta, i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il numero dei componenti il Consiglio può essere variato con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria.

Articolo 27 - Il Consiglio di Amministrazione ad ogni sua rinnovazione nominerà tra i propri membri il Presidente ed un Vice Presidente.

Il Consiglio, il suo Presidente ed il Vice Presidente durano in carica 3 (tre) esercizi, salvo revoca o dimissioni, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Articolo 28 - Il Consiglio si radunerà sia nella sede sociale che altrove purché in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da un altro Consigliere.

Esso è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento da chi ne fa le veci.

Il Consiglio è convocato in riunione con avviso da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima della riunione mediante lettera, fax, posta elettronica con avviso di ricezione o altro mezzo che assicuri l'avvenuta ricezione, oppure con avviso consegnato a mano nel rispetto dello stesso termine, oppure con avviso di convocazione affisso nella sede della Cooperativa e sottoscritto da ciascun amministratore con apposizione della data di presa visione. Qualora non vi sia conferma dell'avvenuta ricezione del messaggio di posta elettronica contenente l'avviso e l'amministratore destinatario risulti assente, il Presidente dell'Assemblea verifica mediante elenco fornitogli dal fornitore di accessi Internet (Provider) che l'avviso sia stato ricevuto.

Nei casi di urgenza che non consentano il rispetto dei tre giorni, la riunione è convocata almeno il giorno prima.

Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della riunione e l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno.

La seconda convocazione non può essere fissata per lo stesso giorno della prima.

In mancanza della formale convocazione le riunioni sono valide con la presenza di tutti i Consiglieri, del Presidente e del Vice Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente o, in caso di assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Le funzioni di segretario sono svolte da uno dei Consiglieri su designazione di chi presiede.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Articolo 29 - Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro incarico ed ai gettoni di presenza o compensi deliberati dall'Assemblea, secondo il criterio previsto dall'articolo 3, secondo comma, lettera a) del decreto legislativo n. 112 citato, di proporzione alle attività svolte, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze ed in misura non superiore ai compensi previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Articolo 30 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e per la straordinaria amministrazione della Cooperativa salvo quanto rimesso, dalla legge o dallo statuto, alla competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio d'Amministrazione, in particolare:

- 1) attua le deliberazioni delle assemblee con il compimento di tutti gli atti conseguenti e necessari;
- 2) delibera sulla ammissione di nuovi soci;
- 3) redige il bilancio;
- 4) predispone i regolamenti interni della Cooperativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 5) delibera sulla assunzione del personale della società, determinandone mansioni e retribuzione;
- 6) raccoglie e coordina le richieste ed i suggerimenti dei soci, al fine di predisporre i lavori dell'Assemblea ed il relativo ordine del giorno;
- 7) vigila sul regolare svolgimento della gestione amministrativa della Cooperativa;
- 8) vigila a che le attività della Cooperativa e dei suoi soci non siano in contrasto con le disposizioni dello statuto e dei regolamenti interni;
- 9) provvede a sostituire, qualora venga a mancare, un consigliere di amministrazione mediante cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, nell'ambito della medesima categoria di soci cooperatori e sovventori alla quale appartiene il consigliere da sostituire;
- 10) determina l'entità della quota sociale nei limiti previsti dalla legge, dal presente statuto e dall'Assemblea dei soci;
- 11) esercita tutte le altre attribuzioni ad esso rimesse dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni delle assemblee.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare procuratori speciali per singoli atti e contratti o per determinate categorie di atti e contratti.

Articolo 31 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- 1) ha la rappresentanza della società a tutti gli effetti, anche in giudizio;
- 2) sottoscrive tutti gli atti, i contratti ed i documenti che debbono essere formati nell'interesse della Cooperativa o per l'esecuzione delle delibere delle assemblee e del Consiglio di Amministrazione;
- 3) ha la facoltà di nominare difensori nelle liti attive o passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in qualsiasi grado di giurisdizione;
- 4) rilascia quietanze liberatorie delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque, Pubbliche amministrazioni o privati, versate alla Cooperativa;
- 5) presiede le assemblee ed il Consiglio di Amministrazione;
- 6) vigila sull'esatta esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali ed adempie agli incarichi affidatigli dalle assemblee e dal Consiglio di Amministrazione;
- 7) dispone l'iscrizione, il deposito e la pubblicazione degli atti relativi alla società presso il registro delle imprese, il sito internet della Cooperativa ed i prescritti registri pubblici, quando tali adempimenti sono obbligatori per legge, incaricando dell'esecuzione soggetto idoneo;
- 8) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e sui registri della Cooperativa;
- 9) previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare alcune delle proprie funzioni al Vice Presidente o, con speciale procura, a lavoratori della Cooperativa.

In caso di assenza o impedimento del Presidente e per la durata di tali eventi tutte le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente la cui firma fa fede, nei confronti di chiunque, dell'assenza o dell'impedimento.

TITOLO VII: Revisore legale dei conti.

Articolo 32 – L'Assemblea che approva il bilancio provvede, entro trenta giorni dall'approvazione ed ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, alla nomina di un revisore legale dei conti del quale conviene il compenso per l'intera durata della carica.

Il revisore resta in carica per 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rinominabile.

Il revisore ha i seguenti compiti:

- verifica con periodicità almeno trimestrale la regolare tenuta della contabilità sociale;
- verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio.

La relazione sul bilancio deve concludersi: con giudizio positivo e senza rilievi se il bilancio di esercizio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale; oppure con giudizio positivo con rilievi; oppure con giudizio negativo; oppure con l'impossibilità di esprimere un giudizio.

Il revisore può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni.

Per quanto qui non previsto si applica il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

TITOLO VIII: Clausola arbitrale.

Articolo 33 - Tutte le controversie che potranno sorgere fra i soci oppure fra i soci e la Cooperativa o i suoi Organi in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione dell'atto costitutivo, dello statuto o dei regolamenti interni, ad esclusione delle materie che non possono formare oggetto di compromesso a norma di legge, sono definite da un Collegio arbitrale composto da tre arbitri tutti nominati, su richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno.

Il Collegio arbitrale deciderà secondo diritto.

Il compenso degli arbitri è posto a carico del soccombente.

Per quanto qui non previsto si applicano le disposizioni sull'arbitrato del codice di procedura civile.

TITOLO X: Patrimonio sociale.

Articolo 34 - Il patrimonio sociale è costituito:

A) dal capitale sociale dei soci cooperatori che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale non inferiore ad € 500,00 (cinquecento) per le persone fisiche ed ad € 500,00 (cinquecento) per le persone giuridiche ed enti associativi e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti, detenute dai Soci cooperatori.

Chi desidera divenire socio cooperatore deve sottoscrivere una partecipazione di almeno mille euro.

L'ammissione di nuovi soci nelle forme previste dall'articolo 2528 del codice civile non importa modifica dell'atto costitutivo.

La società può, tuttavia, deliberare aumenti di capitale con modifica dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti del codice civile.

L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione verrà autorizzata dall'Assemblea su proposta dell'organo amministrativo;

B) dalla riserva ordinaria legale formata con le quote degli avanzi di gestione e le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

C) da eventuali riserve straordinarie;

D) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;

E) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento dello scopo sociale.

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale come definita dal presente Statuto al TITOLO II.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.

Articolo 35 - La riserva legale ordinaria è costituita dalla quota parte dei residui, dalle tasse di ammissione dei soci, dalle eventuali penalità a carico dei medesimi e dalle quote sociali non rimborsate ai sensi del presente statuto. Tanto la riserva ordinaria quanto la riserva

straordinaria eventuale, e comunque tutte le riserve, sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i soci durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

Articolo 36 - Le quote detenute dai soci cooperatori sono nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

Articolo 37 - Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Articolo 38 - In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci cooperatori. Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alle normative vigenti in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

TITOLO XI: Esercizio sociale.

Articolo 39 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo inventario.

Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo statutario, in conformità con il carattere cooperativo della società, e da una relazione del revisore legale dei conti.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, ai sensi dell'articolo 2364 del codice civile, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e in tal caso gli amministratori segnalano nella relazione i motivi di tale dilazione.

Il bilancio è redatto ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, del decreto legislativo n. 112 citato secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è depositato presso il registro delle imprese e pubblicato nel sito internet della Cooperativa.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali destinandoli:

- 1) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- 2) una quota pari al 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- 3) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- 4) una eventuale quota da distribuire ai soci cooperatori, quale dividendo, in misura non superiore a quanto consentito dalle leggi in materia per la sussistenza dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, ragguagliato al capitale effettivamente versato ed eventualmente

rivalutato;

5) una eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di integrazione salariale secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione o da apposito regolamento nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti;

6) alle riserve indivisibili di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904;

7) ad eventuale riserva straordinaria;

8) ad eventuali fini mutualistici.

Ferme restando le disposizioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, l'Assemblea ha sempre la facoltà di deliberare che l'utile netto residuo sia devoluto a fondo di riserva indivisibile.

TITOLO XII: disposizioni finali e di rimando.

Articolo 40 - Il Consiglio di Amministrazione predispone i regolamenti interni della Cooperativa, contenenti le disposizioni per disciplinare il funzionamento e per l'esecuzione e l'attuazione del presente statuto.

Copia del regolamento, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, è inviata ai soci ed a tutti i componenti gli organi sociali, contemporaneamente alla spedizione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea nel corso della quale sarà sottoposto ad approvazione.

Articolo 41 - La Cooperativa è sciolta, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando tale decisione sia adottata dalla assemblea straordinaria, appositamente convocata, con voto favorevole di almeno 4/5 (Quattro quinti) dei soci dalla Cooperativa aventi diritto a voto.

Articolo 42 - I liquidatori sono nominati dall'Assemblea che delibera lo scioglimento della Cooperativa e che ne stabilisce anche gli obblighi ed i poteri, fermi restando quelli previsti dalla legge.

Nel caso di cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, è devoluto:

a) al rimborso delle quote di capitale sociale, versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate;

b) al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati;

c) al Fondo Mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a fini di pubblica utilità secondo lo spirito mutualistico ai sensi dell'articolo 26, lettera c), del D.L. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577.

Articolo 43 - Il superamento dei limiti stabiliti dall'articolo 2519, secondo comma, del codice civile determina l'obbligo per l'organo amministrativo di convocare, senza indugio, l'Assemblea per le necessarie modifiche dello statuto.

I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Articolo 44 - Per quanto non previsto dallo statuto si applicano le norme del codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione sociale, sulle imprese sociali e sul terzo settore.

Qualora una previsione dello statuto risultasse avere più significati tra di loro incompatibili, si adotterà l'interpretazione più conforme e coerente allo scopo ed all'oggetto della Cooperativa.

Qualora una previsione dello statuto contrastasse con una norma imperativa sopraggiunta, quest'ultima si sostituirà automaticamente alla previsione statutaria.

Titolo XIII: Requisiti mutualistici

Articolo 45 - La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità e pertanto:

- a) è fatto divieto ai soci di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve tra i soci;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione secondo il precedente articolo 42.

firmato Orsini Walter

firmato Aleandro Allevi Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo depositato nella mia raccolta, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese. Imposta di bollo assolta mediante M.U.I.

Ascoli Piceno, 14 luglio 2022